




REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Gruppo Consiliare
Movimento 5 Stelle

AOOCRT Protocollo n. 0003328/19-03-2024

Firenze, 19 marzo 2024



LEX 11
MOZ 1619

Al Presidente
del Consiglio regionale della Toscana
SEDE

MOZIONE

ai sensi dell'articolo 175 del Regolamento interno

OGGETTO: Sulla non interoperabilità interregionale esenzione bollo auto per veicoli nucleo familiare persona con disabilità

Il Consiglio regionale

Visto che:

Nonostante l'esenzione del bollo auto per i veicoli intestati a persona con disabilità (o qualora l'intestatario è un familiare del quale egli è fiscalmente a carico) costituisca un diritto precostituito, tale diritto, per essere accertato e reso permanentemente operativo mediante una dichiarazione nei database dell'ACI, richiede una procedura istruttoria, che prevede una manifestazione di volontà, con presentazione di documentazione, da parte dell'interessato, che dovrà indicare la targa del veicolo. Si tratta di una pratica da compiere solo il primo anno.

Il problema è che la "conoscenza" da parte dei registri di tale condizione e esenzione è limitata, per mere ragioni tecniche, ai confini regionali. Ration per cui, se la persona si trasferisce in altra regione, la pratica deve essere nuovamente incardinata. Se la domanda non viene presentata entro un termine predeterminato dall'arrivo nella nuova regione, gli uffici tributari di tale regione, nulla sapendo circa il diritto già accertato e dichiarato, richiederanno il pagamento del bollo.

Considerato come:

Nella gerarchia delle fonti, si specifica che l'esenzione dalla tassa automobilistica per determinate categorie è prevista da legge nazionale.¹

¹ Nello specifico, l'articolo 8 ("Disposizioni a favore dei soggetti portatori di handicap"), comma 7, della legge 27 dicembre 1997, nr. 449, prevedeva già come "Il pagamento della tassa automobilistica erariale e regionale non è dovuto con riferimento ai motoveicoli e agli autoveicoli di cui ai commi 1 e 3 ("mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5



Visto che:

Il diritto all'esenzione², quindi, resta tale; la duplicazione dell'onere a carico della parte debole, dovuta solamente ad un problema di coordinamento e intercomunicabilità dei registri regionali, non è tollerabile³. Peraltro, ogni regione ha un suo sistema, rendendo la vita ancora più complicata alle persone⁴.

Visto che:

Non a caso, allo scopo di evitare la parcellizzazione della conoscenza, favorendo l'unificazione e la interoperabilità dei registri (quindi, proprio per evitare casi come quello sopra descritto), la normativa statale, nel 2019, aveva previsto la intercomunicabilità dei registri⁵. Prescrizione inserita dal legislatore regionale – nel 2020, attraverso la l.r. 4 agosto 2020, nr. 75 – quale articolo 2 della legge 43/2009⁶.

febbraio 1992, n. 104). Ma vi è di più: ai sensi del comma 7 dell'articolo 30 ((Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, *"le agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono estese ai soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione ...a prescindere dall'adattamento del veicolo."*

² " L'ufficio competente per la concessione dell'esenzione è l'ufficio tributi dell'ente Regione. Nelle regioni in cui tali uffici non sono stati istituiti l'interessato può rivolgersi all'ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate." "Per fruire dell'esenzione la persona con disabilità deve, solo per il primo anno, presentare all'ufficio competente (o spedire per raccomandata A/R) la documentazione prevista (vedi, più avanti, il paragrafo dedicato)." L'esenzione permanente dal pagamento del bollo. In: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/esenzione-permanente-dal-pagamento-del-bollo>

³ Chiara è la norma: *"Il pagamento della tassa automobilistica erariale e regionale non e' dovuto"*. Concetto peraltro ribadito, ed assorbente, dalla stessa norma regionale: si veda in tal senso l'articolo 3 comma c) della legge regionale 49/2003 (*"Sono esentati dal pagamento della tasse automobilistiche regionali... i veicoli di proprietà di persone disabili, di cui all'articolo 5, ovvero i veicoli dei quali gli stessi siano utilizzatori ai sensi ai sensi dell'articolo 7, commi 2, 2bis e 3, della l. 99/2009"*)

⁴ <https://www.reumatoide.it/Esenzione-bollo-auto-regione-per-regione>

⁵ Vedi i commi 1 e 2bis articolo 51 del Decreto Legge 124/2019 testo coordinato: *"allo scopo di eliminare duplicazioni ... al sistema informativo del pubblico registro automobilistico ... sono acquisiti anche i dati delle tasse automobilistiche, per assolvere transitoriamente alla funzione di integrazione e coordinamento dei relativi archivi. I predetti dati sono resi disponibili all'Agenzia delle entrate, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, le quali provvedono a far confluire in modo simultaneo e sistematico i dati dei propri archivi delle tasse automobilistiche nel citato sistema informativo."*

⁶ rende chiaro come sia la Regione a doversi occupare de *"le attività di gestione, controllo ed aggiornamento dell'archivio regionale della tassa automobilistica in cooperazione con il soggetto gestore del pubblico registro automobilistico (PRA), previa sottoscrizione di apposito disciplinare. L'archivio regionale della tassa automobilistica provvede a far confluire in modo simultaneo e sistematico i dati in esso acquisiti nel sistema informativo di cui al sopracitato articolo 51, comma 2 bis, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 4, del regolamento adottato con*



Considerato che:

Al riguardo, era stata già presentata una mozione di analogo contenuto - protocollata come 339, testo sostitutivo, in data 15 aprile 2021 - mai però discussa.

Successivamente ripresentata più volte (837 del 9 marzo 2022, 937 del 17 giugno 2022, 1027 del 27 settembre 2022, 1141 del 16 gennaio del 2023 e 1287 del 3 maggio 2023, 1383 del dicembre 2023 - con oggetto "Sulla pretesa impositiva del "bollo auto" per persone con disabilità, o aventi familiari con disabilità a carico, a cui è già stata riconosciuta esenzione") e sempre decaduta, la questione resta ad oggi di prioritaria importanza.

Valutato come:

La questione è ancora attuale; in Toscana, dove la materia è regolata dalla Legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 ("Norme in materia di tasse automobilistiche regionali")⁷, capita spesso che la Direzione "Programmazione e Bilancio" - Settore "Politiche Fiscali e Riscossione", alla luce dell'art. 4 comma 1 e 2-bis della L.R.T. 49/2003 (per cui l'esenzione è riconosciuta solo dietro presentazione di istanza alla Regione) rigetti le varie istanze di revisione presentate, ogni qualvolta un soggetto residente in Toscana, già beneficiario di un'esenzione in favore di persone disabili o minori trapiantati rilasciata da altra regione, non abbia presentato istanza di cui all'articolo 4, comma 1, entro un anno dal trasferimento di residenza in Toscana.

Si tratta di una procedura meccanica che, se formalmente si attaglia alla natura del diritto amministrativo, non tiene conto della situazione di estrema fragilità di persone con disabilità (o nel cui nucleo familiare vi è una persona con disabilità), del fatto che tali informazioni sui doveri non vengono comunicate in automatico, e del fatto che, soprattutto - come nel caso da ultimo segnalato - la condizione clinica della persona sia terminale, la burocrazia dovrebbe costituire una semplificazione del procedimento. La nozione nazionale di affidamento, rientrando nel canone di buona fede ex art. 2 Cost, rende la P.A. responsabile di una condotta lineare e trasparente.

Considerato come:

Il recentissimo principio di legalità algoritmica, che rende il principio di legalità compatibile con l'automazione dei procedimenti amministrativi della PA digitale deve permettere l'automazione

decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418 (Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali)."

⁷ <https://www.regione.toscana.it/-/esenzioni-bollo-auto>



dell'esenzione del bollo auto quale diritto soggettivo e, soprattutto, deve tenerlo in vita a prescindere dalla regione di residenza della persona con disabilità, evitando a quest'ultima di dover reiterare istanze per il medesimo diritto, che è stato già dichiarato e certificato presso l'ACI (o gli Uffici) della regione di presentazione della prima istanza. Tale blocco di principi e diritti, dovrebbe suggerire alle Regioni, in questa fase, di riconoscere l'esenzione con effetto retroattivo anche in assenza di istanza. A non sussistere infatti non è il diritto (non "il beneficio", come impropriamente spesso si legge), né tantomeno il riconoscimento dello stesso, ma l'incapacità delle regioni di rendere ancora comunicanti i registri.

Impegna il Presidente e la Giunta regionale

Ad attivarsi, sia per quanto di propria competenza, che in sede di Conferenza Stato-Regioni, al fine di:

- Rendere la conoscenza, da parte dei registri regionali, della condizione-diritto di esenzione dal bollo auto della persona con disabilità operativa a livello nazionale, senza dover la persona reiterare più volte istanza per un diritto già accertato, dichiarato e iscritto nei registri. A tal fine, si possono utilizzare le tecnologie digitali esistenti, semplificando l'interazione delle persone con disabilità con la burocrazia.
- Creare un regime transitorio in cui, anche nel caso la persona abbia omesso di presentare alla regione di arrivo l'istanza, le eventuali posizioni arretrate siano sanate in senso retroattivo. Ciò, sulla base del principio per cui a mancare non sono i requisiti per il sorgere del diritto, né tantomeno l'accertamento e il riconoscimento degli stessi, bensì la mera capacità dei registri regionali di intercomunicare.

La consigliera regionale

Irene Galletti